


LINEA GUIDA | EDIZIONE 2022

Ad uso interno e per l'informazione all'utenza sulle norme che regolano la costruzione e l'esercizio di: attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento, attrezzature di sollevamento, impianti elettrici di messa a terra, ATEX, di protezione contro le scariche atmosferiche e ascensori e montacarichi.



Per rispondere alle frequenti richieste di informazioni che l'utenza rivolge al personale della S.S. Impiantistica si è ritenuta utile la stesura di una Linea Guida. Negli anni le norme hanno subito notevoli cambiamenti, sia per rispondere all'evoluzione tecnologica e sia per il recepimento delle Direttive Europee (Direttiva Macchine, Direttiva attrezzature a pressione, D.M. 37/08 e D.M. 11 aprile 2011).

In questo documento sono riepilogati i contenuti principali che regolamentano la costruzione e soprattutto l'esercizio delle attrezzature di lavoro e degli impianti soggetti alle verifiche periodiche (attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento, attrezzature di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche).

La Linea Guida è suddivisa in quattro sezioni:

Sezione 1 - Attrezzature a pressione ed impianti di riscaldamento

Sezione 2 - Attrezzature di sollevamento ed idroestrattori a forza centrifuga

Sezione 3 - Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche


Sezione 4 - Ascensori e montacarichi

– SEZIONE 1 –

Attrezzature a pressione ed Impianti di riscaldamento

Le attrezzature a pressione si possono suddividere nei quattro gruppi sotto indicati.

- 1) **Recipienti:** alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; un recipiente può essere composto da una o più camere. Esempi di recipienti sono i serbatoi, i reattori, le colonne, gli scambiatori di calore, i forni.
- 2) **Generatori:** sono attrezzature a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 °C.



- 3) **Insiemi:** Quando varie attrezzature a pressione vengono montate da un fabbricante al fine di costituire un tutto integrato e funzionale si parla di Insieme. Un impianto frigorifero costituito da evaporatore, condensatore, valvola di laminazione, tubazioni, accessori di sicurezza (valvole di sicurezza / disco di rottura, pressostati, termostati), valvole di intercetto, sistema di compressione può configurarsi Insieme.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica


- 4) **Tubazioni:** componenti di una condotta destinati al trasporto dei fluidi. Le tubazioni possono comprendere: tubo o insieme di tubi, condotte, accessori a pressione, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.



Accessori di Sicurezza

Gli Accessori di Sicurezza sono dei dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Tra questi rientrano:

- i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);
- i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR).



Accessori a Pressione

Gli Accessori a Pressione sono dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; per esempio: valvole, riduzioni, flange, tubi.

Dati caratteristici

Pressione: è riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa. Pertanto l'unità di misura è il bar intendendosi come bar relativo. Il vuoto è indicato con un valore negativo (-1 bar).

Pressione Massima Ammissibile PS: massima pressione per cui l'attrezzatura è stata progettata, come specificato dal fabbricante (UNI EN 764-1 :2005, punto 3-81) omissis...

Temperatura Minima/Massima Ammissibile TS: temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante. È riconducibile alla «temperatura di progetto» riferita nel D.M. 21/5/1974, corrispondente alla «temperatura di bollo» nel R.D. 12/5/1927 n. 824 ed alla «temperatura massima di esercizio» nel D.M. 21/11/1972.

Volume V: volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.

Dimensione nominale DN: la designazione numerica della dimensione delle tubazioni, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero. Nel caso che una tubazione non sia codificata da un numero di DN, il valore è quello del suo diametro interno.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

Fluidi. La natura di un fluido è la sua natura chimica. Lo stato fisico di un fluido per la categorizzazione dell'attrezzatura a pressione può essere: gas/vapore (se la tensione di vapore alla TS è superiore a 0,5 bar relativi) o liquidi (per la tensione di vapore alla TS fino a 0,5 bar relativi).

Soggetti giuridici

Fabbricante: il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome.

Entità Terza Riconosciuta: il soggetto riconosciuto, distinto dall'organismo notificato, che, in alternativa a quest'ultimo, può essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti (saldature) delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive.

Ispettorato degli Utilizzatori: il soggetto designato a norma dell'articolo 14 D. Lgs. 93/2000 PED coordinato 2016 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformità esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui fa parte l'ispettorato.

Utilizzatore: il soggetto che esercisce l'attrezzatura a pressione. Compito dell'Utilizzatore è sottoporre le attrezzature a pressione alle verifiche di messa in servizio e di riqualificazione ed alle denunce di messa in servizio, di inattività, di riattivazione e di demolizione.

Soggetti verificatori. Sono soggetti verificatori secondo le proprie competenze:

- l'ex ISPESL ora INAIL è titolare delle prime verifiche e delle verifiche di primo impianto, e destinataria della dichiarazione di messa in servizio ed è incaricato alle verifiche di riparazione/modifica (non PED e PED).
- l'ATS è destinataria della dichiarazione di messa in servizio.
- l'ATS e i Soggetti abilitati effettuano verifiche periodiche e straordinarie.

Attrezzature a pressione escluse dalla dichiarazione di messa in servizio

Le attrezzature a pressione escluse dall'applicazione del D.M. 329/04 (quindi escluse anche dalla dichiarazione di messa in servizio) sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva PED (art. 1 commi 1 e 3 del D. Lgs. 26/2016 e s.m.i., ad eccezione dei recipienti semplici a pressione di cui al D. Lgs. 311/1991) e quelle di cui all'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 26/2016 e s.m.i..

Tali attrezzature sono pertanto escluse anche dalle verifiche di primo impianto e periodiche.

Tra le attrezzature a pressione escluse (art. 2 del D.M. 329/04) si possono evidenziare:

- Le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
- Recipienti a pressione (compresi quelli di cui al D. Lgs. 311/1991) con una delle seguenti condizioni:

capacità fino a 25 litri, oppure

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

capacità fino a 50 litri e PS fino a 12 bar;

- Generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata con una delle seguenti condizioni:

con capacità totale fino a 25 litri e PS fino a 32 bar, oppure

con prodotto PS per capacità totale fino a 300 bar litri e PS fino a 10 bar;

- Tubazioni:

di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);

destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria;

serpentine ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con PS $\leq 0,5$ bar;

con DN fino a 80;

che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal D.M. 329/04.

- Valvole d'intercettazione con una delle seguenti condizioni:

DN fino a 80, oppure;

prodotto PS per DN fino a 1000 bar, semprechè il fluido non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e TS fino a 300 °C.

- Vari tipi – Desurriscaldatori, scaricatori e separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, purchè si verificano almeno due delle seguenti condizioni:

DN fino a 500,

PS fino a 6 bar,

prodotto del DN per la PS fino a 3000 bar.

Verifica per la messa in servizio (DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO)

Dal 27 maggio 2019 l'INAIL ha reso obbligatorio l'uso dell'applicativo CIVA per la gestione informatizzata dei sotto riportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

I dettagli per l'accesso all'applicativo sono riportati nella circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019 e nella relativa Linea Guida. In allegato si riporta la presentazione che INAIL sede centrale ha illustrato il 22/10/2019 presso l'associazione industriali di Brescia.

All'atto della messa in servizio l'Utilizzatore delle attrezzature e insiemi a pressione soggetti a verifiche di legge invia all'INAIL (ex ISPESL) e all'ATS (ex ASL) la Dichiarazione di Messa in Servizio (DMS). Al all'INAIL tramite la procedura CIVA e alla ATS a mezzo PEC.

La DMS deve contenere (art. 6 D.M. 329/2004):

- a) elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità o DN e fluido di esercizio;
- b) relazione Tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- c) dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- d) verbale della verifica di messa in servizio VMS (primo impianto), ove prescritta (per le esclusioni si veda l'art. 5 del D.M. 329/2004: nel caso di esclusione dalla VMS, va allegata la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 4 del D.M. 329/04);
- e) elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso ("creep") o sottoposti a fatica oligociclica (se ci sono).

Nei casi in cui è obbligatoria la VMS, essa deve essere richiesta all'INAIL - Unità Operativa Territoriale competente per territorio tramite la procedura telematica CIVA, ovviamente prima di effettuare la DMS.

La procedura richiederà:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito all'annullo della marca da bollo;
- documento di identità;
- dichiarazione di conformità CE (o frontespizio del libretto matricolare ISPESL).
- la Relazione Tecnica di cui alla lettera b) dell'art. 6 del D.M. 329/2004 per permettere all'INAIL un primo controllo della correttezza della Relazione.

Se l'esito della VMS è positivo allora si provvederà ad effettuare la DMS, come sopra descritto.

La periodicità della verifica periodica va conteggiata dalla data della DMS.

Prima verifica periodica (PVP) (di competenza INAIL o soggetto abilitato D.M. 11/4/2011, Paragrafo 4.2 – All. II)

La Prima Verifica Periodica va richiesta all'INAIL U.O.T. competente almeno 45 giorni prima della scadenza della verifica. Andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

Trattasi di una Verifica di Funzionamento (paragrafo 4.3.1.) con l'aggiunta dei seguenti controlli:

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

- a) Individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme);
- b) Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie della PED non escluse dalle verifiche periodiche del D.M. 329/04. [Nota: per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.), nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme];
- c) constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella D.M.S.;
- d) controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.

La PVP va richiesta all'INAIL Unità Operativa Territoriale competente tramite la procedura CIVA.

Alla richiesta vanno allegati la Dichiarazione di conformità CE (o il frontespizio del libretto matricolare ISPESL) ed il verbale di VMS rilasciato da INAIL (in unico file PDF, uno per ogni attrezzatura).

Nel caso di attrezzature e insiemi a pressione di cui all'art. 5 del D.M. 329/2004 alla richiesta vanno allegati la Dichiarazione di conformità CE e la ricevuta di regolarità della DMS rilasciata da INAIL con assegnazione della matricola (in unico file PDF, uno per ogni attrezzatura insieme a pressione).

Nel caso l'INAIL non intervenisse entro i 45 giorni dalla richiesta, la ditta utente può rivolgersi a qualsiasi Soggetto Abilitato alle verifiche di PVP e periodiche ad attrezzature a pressione.

Verifica periodica successiva alla prima (di competenza ATS o soggetti abilitati - D.M. 11/4/2011, Paragrafo 4.3 - Allegato II)

Le verifiche periodiche possono essere richieste alla ATS o a qualsiasi Soggetto Abilitato alle verifiche periodiche.

Le verifiche periodiche successive alla PVP possono essere:

Verifica di funzionamento (Paragrafo 4.3.1.)

Consiste nei seguenti esami e controlli:

- a) esame documentale;
- b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;
- c) controllo dei parametri operativi.

Verifica di integrità decennale (Paragrafo 4.3.2.)

Consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altre eventuali prove che si rendano necessarie.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

Verifica di visita interna per generatori di vapore (D.M. 11/4/2011, Paragrafo 4.4 - Allegato II)

La visita interna può essere richiesta sia a qualsiasi Soggetto Abilitato alle verifiche periodiche che all'ATS. Consiste nell'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente. Ha una periodicità biennale.

La normativa che regola la materia delle attrezzature/insiemi a pressione è complessa, non sempre nella sua applicazione risulta lineare e scontata, possono proporsi casi specifici che costituiscono eccezione alla stessa pur rispettandola.

Esempio:

Tubazione destinata a contenere fluido del gruppo 2 con PS e DN tali da classificarla in III categoria di rischio e TS < di 350°C.

La tabella delle frequenze di verifica del D.M.329/04 la configura come tubazione soggetta alla sola verifica di integrità.

Pertanto viene meno l'applicabilità della Prima verifica periodica secondo le modalità previste dal D.M. 11/4/2011, Paragrafo 4.2 - Allegato II, la stessa può essere richiesta direttamente dal Datore di lavoro al Soggetto abilitato/ATS senza necessariamente interessare INAIL nell'iter medesimo.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

Impianti di riscaldamento

I generatori di calore per impianti ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica sono regolamentati dal Titolo II del D.M. 1.12.75.

D.M. 1.12.1975: NORME DI SICUREZZA PER APPARECCHI CONTENENTI LIQUIDI CALDI SOTTO PRESSIONE TITOLO II: GENERATORI DI CALORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA SOTTO PRESSIONE CON TEMPERATURA NON SUPERIORE A QUELLA DI EBOLLIZIONE A PRESSIONE ATMOSFERICA	
OBBLIGHI	Per i nuovi impianti centralizzati, dotati di generatori con potenzialità superiore a 35 KW (30.000 Kcal/h).
del CONSTRUTTORE della caldaia	Collaudo del generatore , con prova idraulica a pressione non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di esercizio per la quale è stato costruito. apposizione sul generatore, di una targa di costruzione recante le seguenti indicazioni: nome del costruttore; numero di fabbrica o sigla di identificazione del generatore; potenza termica nominale, in KW (Kcal/h); potenza termica corrispondente del focolare in KW (Kcal/h); tipi di combustibili utilizzabili; pressione massima di esercizio in bar (Kg/cm).
dell' INSTALLATORE dell'impianto di riscaldamento o in sua vece dell' UTILIZZATORE	a) prima di iniziare la costruzione dell'impianto denuncia alla sezione INAIL competente della installazione dell'impianto con presentazione del progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato in base alle norme vigenti; b) nel corso dell'esercizio dell'impianto denuncia alla Sezione INAIL con presentazione del relativo progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato, di modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione del generatore, se diversi da quanto previsto nel progetto approvato; denuncia alla sezione INAIL come sopra, per procedere alla sostituzione o modifiche del generatore comportanti aumenti della potenzialità o variazioni della precedente pressione di targa.
dell' INAIL	- esame del progetto presentato dall'installatore e comunicazione delle risultanze dell'esame stesso (prestazione a pagamento); - su richiesta dell'utilizzatore verifica dell'impianto per accertare la conformità al progetto approvato (prestazione a pagamento); - rilascio di un libretto matricolare con le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e dell'esito degli accertamenti effettuati.
dell' ATS	- verifica a richiesta ogni 5 anni agli impianti aventi potenzialità globale superiore a 116 Kw (100.000 Kcal/h) - prestazione a pagamento.
dell' UTENTE oppure AMMINISTRATORE del condominio	- conservazione del libretto con i relativi verbali di accertamenti e verifiche.

- SEZIONE 2 -


Attrezzature di sollevamento

Sono soggette a verifica le attrezzature di sollevamento materiali non azionate a mano con portata superiore a 200 Kg


Argani e Paranchi




Argano di sollevamento su gru a portale



Paranco



Gru a torre



Gru a ponte





Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

Gru a struttura limitata



Autogru, gru semoventi



Attrezzature di sollevamento telescopiche.



Muletti - Non soggetti a verifica periodica



Mezzi per sollevamento di persone



Collaudi e verifiche



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

Apparecchi messi in servizio prima della direttiva macchine.

L'apparecchio deve essere in regola con gli articoli del D.P.R. 547/55.

L'apparecchio deve essere collaudato in accordo al D.M. 12/09/59 (Libretto di collaudo ISPESL).

Apparecchi messi in servizio dopo l'entrata in vigore della direttiva macchine 89/392CE

Devono avere:

- Libretto o verbale di prima verifica rilasciato da INAIL o ex ISPESL
- Dichiarazione di conformità del costruttore
- Libretto di uso e manutenzione del costruttore
- Registro del controllo aggiornato.

Tutti i mezzi

Devono avere:

- Verbali delle verifiche periodiche eseguite dalla ATS o da Soggetto abilitato.
- Registro delle verifiche trimestrali delle funi o delle catene.
- Risultati delle verifiche eseguite da persona competente in accordo al rispettivo registro dei controlli (art. 71 comma 8 D. Lgs. 81/08).

Per le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in servizio da oltre 20 anni, è obbligatorio un documento per individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi durante la vita di utilizzo nonché stabilire la vita residua in cui il mezzo potrà operare in condizioni di sicurezza (par. 3.2.3 all. II D.M. 11/04/2011).

Per le attrezzature che operano in condizioni particolarmente severe dal punto di vista del numero di cicli e/o dalle condizioni ambientali (agenti atmosferici, industria siderurgica e metallurgica, ambienti corrosivi, ecc.) si può rendere necessario effettuare manutenzioni e controlli straordinari con valutazione dei cicli di lavoro residui. Ciò in particolare laddove si abbiano attrezzature obsolete, vetuste o con problemi manutentivi evidenti. In questi casi un utile riferimento possono essere le norme di buona tecnica vigenti.

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

Formazione del personale che utilizza le attrezzature

Il personale che utilizza le attrezzature deve essere informato e formato tramite formazione specifica aggiuntiva documentata.

Nei casi previsti dall' Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro è necessario avere gli attestati dei conduttori.

I casi previsti sono i seguenti:

- Gru mobili (autogru)
- Gru su autocarro
- Piattaforme elevabili (sollevamento di persone)
- Carrelli elevatori semoventi (muletti e carrelli elevatori telescopici)
- Gru edili

Prima verifica (di competenza INAIL o soggetto abilitato)

La prima verifica periodica serve a:

1) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:

nome del costruttore.

tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio,

anno di costruzione.

matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Si deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:

dichiarazione CE di conformità;

dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);

tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);

diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);

istruzioni per l'uso.

2) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;

3) verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

4) controllare lo stato di conservazione dell'attrezzatura;

5) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

Come si conclude la prima verifica periodica?

Alla fine della verifica, se l'attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un verbale indicante l'idoneità dell'attrezzatura e la relativa scheda tecnica. Nel caso non si sia potuto portare a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell'attrezzatura è rilasciato all'azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo. Nel caso l'attrezzatura di lavoro presenti carenze tali da pregiudicare la sicurezza, sarà rilasciato un verbale indicante la non idoneità ai fini della sicurezza e sarà avvisata immediatamente l'ATS di competenza territoriale.

Verifica periodica (di competenza ATS o soggetti abilitati)

Dal 21 agosto 2013 il datore di lavoro sceglie liberamente se chiedere direttamente la verifica al soggetto abilitato o all'ATS.

Le verifiche periodiche successive alla prima servono per accertare:

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso;
- lo stato di manutenzione e conservazione;
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppati su carro ad azionamento motorizzato, in esercizio da più di 20 anni, devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari.

Alla fine della verifica, se l'attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un verbale indicante l'idoneità dell'attrezzatura. Nel caso non si sia potuto portare a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell'attrezzatura viene rilasciato all'azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo. Nel caso l'attrezzatura di lavoro presenti carenze tali da pregiudicare la sicurezza, viene rilasciato un verbale indicante la non idoneità ai fini della sicurezza vietando l'uso.

In quali condizioni viene eseguita la verifica

L'azienda deve assicurare le seguenti condizioni operative:

- l'apparecchiatura di sollevamento, con gli eventuali accessori, deve essere resa disponibile il giorno preventivamente concordato per la verifica;
- l'area di lavoro riservata all'effettuazione della verifica deve essere accessibile esclusivamente agli operatori incaricati di seguire il controllo con il verificatore;
- il personale manovratore deve essere in possesso dei requisiti di formazione, informazione, addestramento previsti dall'art. 71 comma 7 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

- deve essere disponibile la documentazione richiesta comprensiva di manuale d'uso e manutenzione, registro di controllo e certificati CE di eventuali parti sostituite;
- devono essere predisposti i carichi di peso noto che consentano di effettuare la prova di carico;
- per gru mobili/trasferibili (autogru, gru a torre, ponti sviluppabili, gru su autocarro) con più di venti anni, all'atto della verifica il datore di lavoro deve esibire documentazione relativa alla verifica straordinaria ex art. 3.2.3 dell'Allegato II del DM 11/4/2011-

È inoltre raccomandabile che in sede di verifica siano presenti gli incaricati della manutenzione, siano essi interni o esterni all'azienda.

– SEZIONE 3 –

Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Denuncia e verifica degli impianti elettrici

Il riferimento normativo per le indicazioni contenute nella presente sezione è il DPR 22 Ottobre del 2001, n° 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

Ambito di applicazione

Le indicazioni sono rivolte al Datore di Lavoro ed ai luoghi di lavoro così come definiti dal D.L.vo 81/08; per lavoratore si intende comunque qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Impianti

Le tipologie di impianti, indicati nel DPR e quindi soggetti all'obbligo di denuncia e verifica, sono:

Dispositivi di messa a terra di impianti elettrici di messa a terra realizzati per la protezione dai contatti indiretti; intesi come l'insieme dei dispersori, dei conduttori equipotenziali, dei collettori di terra, ed i conduttori di protezione. A quanto sopra si devono aggiungere anche i segnalatori di primo guasto (se esistenti), i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione installati per la protezione dai contatti indiretti.

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Sono quelle parti di impianto realizzate/installate per la protezione degli edifici quando le valutazioni, effettuate secondo le norme tecniche, hanno evidenziato un rischio di perdita di vite umane causata da fulminazione diretta o indiretta sulla struttura.

Impianti elettrici pericolosi. Sono le installazioni elettriche ubicate nelle aree classificate come zone 0,1,20 e 21, luoghi a maggior rischio per la formazione di atmosfere esplosive.

Dichiarazione di conformità/Denuncia

L'installatore, dopo aver realizzato gli impianti ed aver eseguito i controlli necessari ai fini della sicurezza, redige la Dichiarazione di Conformità così come previsto dal D.M 37/08, utilizzando il modulo ministeriale.

Il rilascio della dichiarazione di conformità, da parte dell'installatore, equivale a tutti gli effetti alla verifica di conformità o all'omologazione degli impianti.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

SS Impiantistica

Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in servizio degli impianti ha l'obbligo di provvedere alla denuncia dei medesimi e di far eseguire le verifiche periodiche; per INAIL tale denuncia deve essere fatta con la procedura telematica CIVA, per ATS trasmettendo a mezzo PEC la copia della dichiarazione accompagnata dal modulo di denuncia predisposto.

Omologazione di Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Per tali impianti le prove e le misure eseguite dall'installatore prima del rilascio della dichiarazione di conformità sono definite come verifiche di conformità. Quindi, contestualmente alla denuncia di messa in esercizio, va richiesta la verifica omologativa: attività che può essere eseguita **solo dall'ATS**. A quanto sopra seguono poi le verifiche periodiche biennali.

Verifiche periodiche

L'ATS è uno dei soggetti preposti all'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione. Il datore di lavoro, previa opportuna valutazione, deve provvedere a richiedere tali verifiche con periodicità biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei luoghi adibiti ad uso medico o nei locali a maggior rischio in caso di incendio; negli altri casi (luoghi ordinari) la verifica va eseguita con cadenza quinquennale.

La richiesta di verifica può essere effettuata facendo pervenire ad ATS il modulo di richiesta debitamente compilato, l'invio deve essere effettuato a mezzo PEC.

Interventi di verifica periodica

Per poter effettuare tali verifiche è necessario che la ditta utente sia in possesso della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, e che sia stata presentata regolare denuncia di messa in servizio. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei funzionari incaricati, il personale occorrente all'assistenza alla verifica, sotto la vigilanza di un preposto. Deve essere possibile accedere a tutte le parti degli impianti e deve essere possibile eseguire tutte le prove e le misure ritenute necessarie dal tecnico incaricato per poter esprimere un parere sulla sicurezza degli impianti; i controlli, le prove e le misure sono quelle dettagliate dalle norme CEI 64-8 parte 6.

Il tecnico incaricato di eseguire la verifica contatterà telefonicamente la ditta per programmare data e modalità di esecuzione dei controlli; al termine di ogni accesso verrà rilasciato apposito verbale. A conclusione dei controlli, nel verbale finale, verrà poi espresso l'esito della verifica.

– SEZIONE 3 –

Ascensori e Montacarichi

(D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e successive modifiche e integrazioni)

Il D.P.R. 162/99 e s.m.i. è il regolamento che contiene le norme attuative della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, negli anni aggiornato con le nuove direttive emesse. L'emanazione di tale decreto ha prodotto rispetto al passato un cambiamento radicale del quadro normativo nazionale nel campo degli ascensori, sia per effetto dell'attuazione della direttiva 95/16/CE sia per la semplificazione introdotta nei procedimenti connessi all'esercizio degli impianti in servizio privato.

Il regolamento prevede che gli ascensori siano forniti dall'installatore completi della marcatura CE e della dichiarazione CE di conformità a garanzia della loro rispondenza ai requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva. Queste attestazioni vengono rilasciate dall'installatore dell'ascensore a seguito di specifiche procedure di valutazione delle conformità con l'intervento, in forma diversa a seconda della procedura adottata, di organismi di certificazione autorizzati con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Il controllo della conformità dei requisiti essenziali di sicurezza di cui All. 1 della direttiva, è operato dal Ministero dello Sviluppo economico, a campione o su segnalazione attraverso i propri organi ispettivi. Gli ascensori che al 30/6/1999 erano sprovvisti della certificazione CE o non erano stati ancora collaudati (dall'INAIL o dall'Ispettorato del Lavoro per i luoghi di lavoro) sono stati sanati se il proprietario ha trasmesso al competente Ufficio Comunale l'esito positivo del collaudo effettuato dall'INAIL. In maniera analoga la stessa regolarizzazione poteva essere ottenuta con collaudo dell'Ispettorato del Lavoro, di un organismo notificato, dell'installatore in regime di garanzia della qualità o con una autocertificazione dell'installatore corredata da una perizia giurata di un ingegnere iscritto all'Albo.

Il D.P.R. 162/99 e s.m.i., in aggiunta alle prescrizioni della direttiva 95/16/CE, detta disposizioni volte alla semplificazione dei procedimenti previsti in precedenza che quindi sono stati abrogati.

Per gli ascensori e montacarichi in servizio privato il regolamento stabilisce che la messa in esercizio degli impianti è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario, o legale rappresentante, al Comune competente per territorio entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto medesimo. La comunicazione deve contenere gli elementi previsti dall'art. 12 comma 2. Il Comune competente provvede all'immatricolazione degli impianti.

Rispetto alla legislazione precedente permane l'obbligo per il proprietario, di affidare la manutenzione degli impianti a Ditte che operano con personale abilitato, nonché di sottoporre gli stessi a verifica periodica, ogni due anni, per il controllo della funzionalità ed a verifica straordinaria in caso di modifiche, incidenti o avarie. Alle verifiche periodiche e straordinarie provvedono gli Organismi Notificati o le ATS. Alle verifiche degli impianti installati negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole provvedono gli Organismi Notificati.